

**COMUNE DI EMPOLI**  
**Regolamento Comunale per le Autovetture in Servizio pubblico da piazza**

**Approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile del 19 gennaio 1965**  
**Prot. n. 15432/CA. 113/28.**

**Disposizioni generali**

**Art. 1**

Il servizio pubblico da piazza con autovetture, nell'ambito del territorio di questo Comune, è disciplinato, oltre che dal Testo Unico 8 dicembre 1933, n. 1740 e dal P.D.R. 15 giugno 1959, n. 393, dalle disposizioni del presente regolamento.

Entro i limiti del regolamento stesso, ogni autovettura, destinata al servizio di cui sopra, è posta sotto la vigilanza dell'autorità comunale.

**Art. 2**

Per servizio pubblico da piazza si intende quello destinato a fare corse con autovetture su richiesta di qualsiasi avventore, con l'osservanza di posti fissi di stazionamento su vie o piazze pubbliche e con tariffe stabilite dalla competente autorità; chi intende esercitare questo servizio deve essere munito della prescritta carta di circolazione.

**Art. 3**

Ogni autovettura autorizzata a stazionare sul suolo pubblico deve portare, oltre la targa speciale prescritta con l'indicazione di "Servizio pubblico" a norma di legge, il numero progressivo assegnato dall'autorità comunale, che deve applicarsi in modo appariscente all'interno delle vetture, secondo apposito modello, e ripetersi all'esterno, ai sensi di quanto dispone il 1° comma dell'art. 105 del Testo Unico 8 dicembre 1933, n. 1740.

**Art. 4**

Il numero delle autovetture in servizio pubblico da piazza è stabilito dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, e lo stesso Consiglio può variare tale numero in relazione alle esigenze locali; le eventuali variazioni saranno, di regola deliberate al principio di ogni anno.

È in facoltà del Comune di determinare i tipi di macchine da adibirsi al servizio come meglio rispondenti alle necessità della zona.

**Art. 5**

Il Consiglio Comunale determina i luoghi dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta dei servizi.

La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è libera a ciascun concessionario, nei limiti dei posti disponibili in ognuno dei luoghi stessi; tuttavia, quando il Sindaco lo ritenga opportuno; può ordinarsi per ciascun veicolo una determinata stazione.

**Art. 6**

Con deliberazione della Giunta Municipale, da adottarsi dopo aver sentito le organizzazioni sindacali di categoria e da sottoporsi all'approvazione dell'autorità provinciale, sono stabilite le tariffe e le condizioni di trasporto, che devono essere esposte nell'interno di ogni autovettura in modo ben visibile ai passeggeri, così come dispone l'art. 105 del Testo Unico 8 dicembre 1933, n. 1740.

Autorizzazione all'esercizio

**Art. 7**

Per esercitare il servizio pubblico di autovetture da piazza occorre munirsi di speciale licenza del Comune.

Chiunque aspiri ad ottenere detta licenza deve farne domanda in competente bollo al Sindaco, dichiarando se intende fare servizio personalmente o a mezzo di altri; inoltre dovrà indicare il numero e il tipo delle autovetture per le quali chiede la licenza.

## **Art. 8**

Chi intende ottenere la licenza comunale d'esercizio di pubblico servizio di autovettura da piazza deve farne domanda, in bollo al Sindaco.

Nella domanda, oltre alle complete generalità del richiedente debbono essere specificamente indicati il numero ed il tipo delle autovetture che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione del posto, e se la licenza è richiesta per esercitare la guida di persona oppure a mezzo di altri.

Se la licenza è chiesta per esercitare la guida di persona, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del T.U. delle Leggi di P. S.;
- b) certificato di residenza nel Comune;
- c) patente di abilitazione alla guida prescritta dal D.P.R. 15/6/1959, n. 393 (art. 80);
- d) certificato di buona condotta in data non anteriore ai tre mesi;
- e) bolletta comprovante il pagamento presso l'ufficio del registro del Distretto della tassa di concessione governativa;
- f) marca da bollo per la licenza.

Lo stesso richiedente deve dimostrare di conoscere la topografia del centro abitato e le disposizioni del regolamento sulla parte che riguarda il servizio.

Se la licenza è chiesta per esercitare la guida a mezzo di altri, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza nel Comune;
- c) certificato penale generale in data non anteriore ai 3 mesi;
- d) certificato di buona condotta di data non anteriore ai 3 mesi;
- e) bolletta comprovante il pagamento presso l'ufficiale del registro del Distretto della tassa di concessione governativa;
- f) marca da bollo per la licenza.

Qualora la domanda sia presentata da una società commerciale, i documenti di cui sopra, debbono essere prodotti da parte ed a nome dei legali rappresentanti della società stessa.

## **Art. 9**

La concessione delle licenze verrà fatta con deliberazione del Sindaco sanzionandosi in essa, oltre a tutti gli obblighi stabiliti nel presente regolamento, quando di altro fosse ritenuto opportuno.

Costituisce titolo di preferenza per la concessione della licenza la specifica professionalità del richiedente, desunta dal regolare esercizio di fatto del servizio di piazza.

Per le nuove licenze saranno tenuti pure presenti i titoli di preferenza stabiliti dalle disposizioni di legge per il conferimento dei pubblici impieghi.

## **Art. 10**

Il richiedente, dopo che gli sia stato notificato l'accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'art. 7, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro due mesi dalla data della notifica stessa.

Almeno quindici giorni prima dell'inizio è tenuto a produrre al Comune l'elenco delle autovetture da adibirsi al servizio regolarmente autorizzato alla circolazione a norma della legge, dimostrando di essere il legittimo proprietario delle vetture stesse.

Nel caso che la licenza sia stata chiesta per esercitare il servizio a mezzo di altri, il concessionario dovrà sempre valersi di conducenti muniti di certificato di cui all'art. 121 del Testo Unico delle Leggi di P. S. e della prescritta patente di abilitazione alla guida. Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare della licenza, ferma restando la loro responsabilità in ciò che li riguarda.

Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, sarà esaminata dai competenti funzionari del Comune per accertare la perfetta rispondenza del veicolo al tipo fissato dall'autorità comunale.

## **Art. 11**

Agli effetti del presente regolamento, l'autorità comunale rilascia al richiedente per ogni autovettura ammessa al servizio pubblico e della quale è stata accertata la proprietà del richiedente, una licenza comunale con l'indicazione del numero e dei tipi delle relative autovetture.

Rilascia, inoltre per ciascun veicolo un certificato nel quale sono riportati gli estremi della licenza comunale di cui al precedente comma e quelli della carta di circolazione governativa, riferendosi all'autovettura stessa.

La licenza ed i certificati comunali devono essere restituiti all'ufficio municipale in caso di decadenza, revoca o sospensione.

## **Art. 12**

La licenza comunale d'esercizio è rilasciata senza limitazione di tempo, salvo quanto disposto dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del presente regolamento.

Il titolare ha, però, l'obbligo di presentarla annualmente entro il mese di gennaio, al visto di controllo dell'ufficio di Polizia Municipale, insieme al certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del T.U. delle Leggi di P. S.

## **Modalità di esercizio**

## **Art. 13**

La licenza è strettamente inerente alla persona del concessionario o alla società o ente cui è intestata; potrà, però, essere eccezionalmente trasferita, a giudizio insindacabile dall'autorità comunale:

1. quando il concessionario, con licenza per esercitare la guida personalmente, per menomazioni delle facoltà fisiche sia soggetto al ritiro della patente di guida o comunque per grave malattia non sia più in grado di esercitare personalmente la concessione;
2. quando il concessionario, con licenza per esercitare la concessione a mezzo di altri, per età avanzata o grave malattia non sia più in grado di dirigere personalmente la propria azienda;
3. quando, morto il concessionario, la vedova o i figli facciano domanda di subentrare nell'esercizio della concessione;
4. quando, morto il concessionario, la vedova o i figli, non ritenendo di subentrare nell'esercizio della concessione, facciano domanda di cederla ad altri;
5. quando il concessionario abbia compiuto dieci anni di continua attività con buona condotta.

All'infuori del caso in cui la patente venga ritirata dall'Autorità competente, i casi di infermità sopra accennati dovranno accertarsi a mezzo di visite e dichiarazioni dell'Ufficiale Sanitario del Comune, e ne sarà data notizia all'Ispettore della Motorizzazione.

## **Art. 14**

I concessionari di licenza per esercitare di persona il servizio, i quali per motivi di salute non siano temporaneamente in grado di prestare detto servizio, potranno valersi dell'opera di conducenti limitatamente al tempo che sarà stabilito di volta in volta, secondo gli accertamenti da farsi a spese dell'interessato, dall'Ufficiale Sanitario del Comune. Il periodo di assenza non potrà, però, raggiungere il massimo di un anno, dopo il quale termine perdurando l'assenza la concessione della licenza verrà revocata.

Ai titolari della licenza da esercitarsi di persona sarà inoltre concesso, facendone tempestiva ed espressa richiesta, di valersi dell'opera di un supplente:

- a) in determinate ore della giornata, fermo restando l'obbligo del titolare di prestare anch'esso servizio;
- b) durante un periodo annuale di assenza non superiore a 30 giorni;
- c) durante il tempo nel quale il titolare presti servizio militare obbligatorio;
- d) nei casi di malattia, che non rientrino fra quelli previsti dal precedente art. 13, purché comprovati da un certificato medico e per un periodo non superiore ad un mese.

Nei casi contemplati nei due commi precedenti il concessionario non potrà valersi che dell'opera di un unico supplente autorizzato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

## **Art. 15**

Non sono consentite sostituzioni di vetture senza la regolare licenza rilasciata dall'Autorità comunale ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Prevvia autorizzazione della stessa autorità, la vettura ferma per riparazione, potrà essere sostituita da altra vettura di prescrizione, che potrà circolare valendosi della licenza comunale della vettura in riparazione.

Le sostituzioni degli autisti in servizio devono essere comunicate all'autorità comunale cinque giorni prima e quelle con carattere d'urgenza entro quarantotto ore dal loro verificarsi, previa esibizione dei documenti di cui all'art. 8.

## **Art. 16**

Le autovetture di cui al presente regolamento, sono sottoposte prima dell'ammissione in servizio e poi una volta all'anno, a verifiche da parte di una speciale Commissione nominata dal Consiglio Comunale e della quale devono far parte anche un rappresentante del Comune ed un rappresentante delle organizzazioni di categoria: altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Sindaco.

La Commissione risconterà, se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni, relativamente al tipo e caratteristiche stabiliti dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico si sensi ed effetti del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un'autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia all'ispettorato della motorizzazione civile agli effetti del ritiro della carta predetta.

Ove, invece, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale.

#### **Art. 17**

Il tassametro, del quale debbono essere munite le autovetture, in modo che sia agevole la lettura della registrazione, è sottoposto ad approvazione comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente. E esso deve essere regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 6 e viene piombato a cura del Comune, il quale ha diritto di controllo, in qualsiasi momento, sulla regolarità del suo funzionamento.

#### **Art. 18**

Il certificato comunale di cui al 2° comma dell'art. 11 deve costantemente essere portato sull'autovettura, unitamente ai documenti di circolazione, ed esibito ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale.

#### **Art. 19**

È vietato esercitare, con autovetture adibite a servizio pubblico e da piazza, servizi particolari concordati con i clienti o ad itinerari fissi.

Per la infrazione del presente divieto l'autorità comunale può disporre la sospensione o la revoca della licenza comunale ai sensi dell'art. 30.

#### **Art. 20**

Le autovetture da piazza, sia quando sono sul luogo di ordinaria stazione, sia quando stazionano non comandate all'uscita di teatri o presso le stazioni ferroviarie, o quando transitano col tassametro sul libero, sono considerate disponibili ed i conducenti devono servire immediatamente chi li richiede senza addurre pretesti per non effettuare il servizio.

#### **Art. 21**

Quando le vetture ritornano in rimessa o per compiuto orario dei conducenti o per guasti avvenuti all'autovettura, tali circostanze dovranno essere visibilmente segnalate al pubblico nel modo che l'Amministrazione crederà di disporre.

I conducenti, a meno che non ricevano ordine diverso dalla persona del richiedente, devono percorrere la strada più breve per recarsi alla destinazione fissata.

#### **Art. 22**

I conducenti di autovetture da piazza debbono indossare, in servizio, un berretto con visiera uniforme per tutti. Durante i mesi estivi indosseranno una sopravveste di stoffa grigia, lunga fino al ginocchio.

Essi debbono usare col pubblico modi corretti e in particolare è loro vietato:

- a) di fumare e mangiare durante la corsa;
- b) di mangiare durante il posteggio stando all'interno della vettura;
- c) di adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti;
- d) di fare schiamazzi, usare parole volgari e di abusare di mezzi acustici di segnalazione;
- e) di far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata, anche durante i periodi di sosta;
- f) di rifiutare il trasporto di un numero di persone corrispondenti a quello massimo consentito dalle caratteristiche della vettura;
- g) di portare cani propri nella vettura;
- h) di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionati danni alla vettura;
- i) di fermare la vettura o di interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- j) di lasciare incustodita la vettura sul luogo di stazione senza giustificato ed impellente motivo;
- k) di eseguire il lavaggio della vettura sul luogo di stazione;
- l) n) di fare servizio con passeggeri con la bandiera a "libero"

### **Art. 23**

I conducenti hanno specificamente l'obbligo:

- a) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica e dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, o per il trasporto di malati, di feriti, di funzionari o di agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni d'igiene nel caso di trasporti di malati contagiosi. In caso di pagamenti differiti, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti i necessari buoni che attestino i servizi prestati;
- b) di caricare sulle vetture i bagagli dei viaggiatori, che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria;
- c) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno della vettura e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare l'immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro le ventiquattrore all'ufficio di Polizia Municipale;
- d) di far marcare dal tassametro i supplementi eventualmente dovuti non appena sorga il diritto il diritto di applicarli. A tale effetto i conducenti debbono porre in azione il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo aver fatto prendere visione al passeggero dell'importo segnato dal tassametro. L'inosservanza di tutto o parte di quanto sopra prescritto importa la perdita del preteso prezzo della corsa;
- e) di curare che il tassametro funzioni regolarmente e non sia coperto. In caso di guasto del tassametro, il servizio di piazza deve essere sospeso e la vettura fatta rientrare nella rimessa;
- f) di disimpegnare, in genere, il servizio con decoro;
- g) di assicurarsi che l'apparecchio silenziatore, di cui dev'essere fornita l'autovettura, sia atto ad eliminare i rumori molesti, in conformità del combinato disposto degli artt. 47 e 112 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

### **Art. 24**

Qualora, per avaria alla vettura o altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, anche momentaneamente, i passeggeri hanno diritto di abbandonare la vettura, pagando solo l'importo segnato dal tassametro.

Il conducente, d'altra parte, quando i passeggeri scendono all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o di altri locali di pubbliche riunioni; di giardini pubblici, può esigere la quota segnata dal tassametro, salvo che i passeggeri oltre detta quota non depositino una somma da convenirsi per trattenere a loro disposizione l'autovettura per il periodo di tempo ad essi necessario.

### **Art. 25**

Le infrazioni al presente regolamento non contemplate dalle norme per la disciplina della circolazione stradale contenute nel Testo Unico 8 dicembre 1933, n. 1740 e nel D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sono punite a termini di legge comunale e provinciale, salvo sempre il diritto della autorità comunale, nei casi di infrazioni più gravi o di recidiva nelle trasgressioni, di revocare la licenza comunale di esercizio o di sospenderne la sua validità per un periodo fino a sei mesi.

### **Art. 26**

Per esigenze d'ordine generale, riguardanti la sistemazione del servizio urbano oppure la necessità di ridurre il numero delle vetture circolanti, l'autorità comunale può in qualunque tempo disporre il ritiro delle licenze comunali.

Tale provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive e, successivamente, sulle licenze rilasciate in epoca più recente.

### **Art. 27**

La licenza comunale di esercizio viene senz'altro a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro due mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda;
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia alla licenza;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a due mesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico o a causa di forza maggiore;
- d) per cessione della proprietà dell'autovettura o per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 13.

### **Art. 28**

La licenza comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio ai sensi della legge e del regolamento sulla circolazione stradale;
- b) se la concessione viene esercitata clandestinamente da altri che non sia il titolare;
- c) qualora l'autovettura non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del tassametro, per manomissione intenzionale dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del concessionario;
- e) quando il concessionario e i suoi dipendenti abbiano prestata la loro opera per favorire il contrabbando di generi soggetti all'imposta di consumo, o abbiano commesso irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile nell'interesse del servizio l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare.

#### **Art. 29**

La licenza di conducente di vetture automobili da piazza è senz'altro revocata:

- a) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o, comunque, sia stato disposto dall'autorità competente il ritiro di tale patente;
- b) quando abbia riportata una condanna penale restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- c) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, o disordinato nella persona, o recidivo abituale in mancanza di insubordinazione verso gli agenti municipali o della forza pubblica o in violazioni varie ai regolamenti;
- d) quando abbia trasferito il suo domicilio in altro Comune od intrapreso altro mestiere.

#### **Art. 30**

Quando si tratti di infrazioni non passibili di revoca della licenza comunale d'esercizio, sarà applicata la sospensione di detta licenza, anche se esse siano costituite o derivino da mancata o deficiente sorveglianza dei titolari sull'adempimento degli obblighi specifici di servizio cui siano tenuti i conducenti.

#### **Art. 31**

Il provvedimento di revoca e di sospensione della licenza comunale di esercizio viene adottato nei casi indicati dai precedenti articoli, salvo però, da parte del Sindaco, nel caso di urgenza, la facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai quindici giorni.

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 32**

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero e tipo delle autovetture in servizio pubblico da piazza ed alle località di stazionamento, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dei Trasporti in base all'art. 105 e 113 del T.U. 8/12/1933, n. 1740.

#### **Art. 33**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. 15/6/1959, n. 393 e del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, alla Legge comunale e provinciale e norme attinenti, ed agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 aprile 1964 con provvedimento n. 101, pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 3 maggio 1964 (festivo), senza opposizioni o reclami, ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 6 giugno 1964, con decisione n. 5130.

Empoli, 1 luglio 1964

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Innocenti Pratesi Egidio)

Il sottoscritto dichiara che copia del presente regolamento venne pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e cioè dal 2 luglio 1964 al 17 luglio 1964 ai sensi dell'art. 62 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934, n. 383, modificato dall'articolo 21 della Legge 9-6-1947, n. 530, senza opposizioni o reclami.

Addì, 18 luglio 1964

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Innocenti Pratesi Egidio)

V p. IL SINDACO  
(Alderighi Egisto)

Approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile del 19 gennaio 1965 Prot. n. 15432/CA. 113/28.